

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Oggetto: L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 2/07 e s.m.i.. Struttura residenziale psichiatrica denominata “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 11194461007). Conclusione del procedimento avviato ex art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i. con nota prot. n. 536038 del 9.7.2019. Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00129 del 22.4.2016 e contestuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale per complessivi n. 6 posti residenza.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;

- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018, modificata e rettificata con successive determinazioni, con la quale si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
- l'atto di organizzazione n. G14568 del 14.11.2018, di conferimento di incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamenti e controlli" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dr.ssa Daniela Russetti;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

PREMESSO che:

- con DCA n. U00129 del 22.4.2016, l'amministrazione regionale ha rilasciato l'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., in favore della struttura socio sanitaria denominata "Villa Belvedere", sita in Torricella in Sabina (RI), gestita dalla Società "Villa Belvedere S.r.l." (P. IVA 11194461007), per le seguenti attività autorizzate con Determinazione n. G10133/2015:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA

Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. – livello estensivo 20 p.r.;

- con DCA n. U00451 del 26.10.2017 è stato riconosciuto l'accREDITAMENTO istituzionale, a seguito

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- della verifica positiva dell'accREDITAMENTO rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (P. IVA. 11194461007), per le attività di cui al DCA 129/2016;
- con nota prot. reg. prot. n. 514877 del 12.10.2017, il Direttore Amministrativo della ASL di Rieti (giusta Delega del Commissario Straordinario Delib. n. 123 del 11/05/2017), in esito ai controlli effettuati in data 26.7.2017 e 3.8.2017 presso la SRTR denominata Villa Belvedere, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), informava l'amministrazione regionale di rilevanti non conformità in ordine ai requisiti minimi della struttura ed ulteriori di accREDITAMENTO;
 - con nota prot. n. 585701 del 17.11.2017 l'amministrazione regionale avviava pertanto il procedimento amministrativo di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale rilasciato con DCA n. U00129/2016, diffidando, ai sensi dell'Art. 11 comma 1 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e art. 16 comma 3 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., la Società "Villa Belvedere S.r.l." (P. IVA 11194461007), legalmente rappresentata dal Dott. Mario Colantuono, nato a Tollo (CH) il 11/05/1936, con sede legale in Fonte Nuova (RM), Via Luigi Settembrini, n. 48, gestore della struttura residenziale terapeutico riabilitativa di liv. assistenziale estensivo denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, a provvedere alla rimozione delle non conformità riscontrate entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento;
 - con DCA n. U00512 del 7.12.2017, l'amministrazione regionale provvedeva, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., all'annullamento d'ufficio del DCA n. U00451 del 26/10/2017, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 585701 del 17/11/2017;
 - con DCA n. U00094 del 21.3.2018 l'amministrazione regionale:
 1. concludeva il procedimento avviato con nota prot. n. 585701 del 17/11/2017, in virtù di quanto dichiarato dal Direttore Sanitario della ASL di Rieti (giusta Delega del Commissario Straordinario Delib. n. 123 del 11/05/2017) con nota acquisita al prot. reg, n. 614971 del 4/12/2017;
 2. rilasciava l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accREDITAMENTO rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (P. IVA. 11194461007);

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 3/78-1 del 18.4.2019, acquisita al prot. reg. n. 315431 del 23.4.2019, il Comando Carabinieri N.A.S. di Viterbo ha comunicato di aver effettuato in data 15 marzo e 2 aprile 2019 due accessi presso la struttura in oggetto, evidenziando che:
 1. sono emerse "cospicue violazioni dei requisiti minimi autorizzativi a carattere strutturale, organizzativo e documentale" per le quali "si rimanda a codesta autorità Regionale la valutazione se le stesse configurino o integrino una "grave disfunzione assistenziale" anche in relazione al fatto che la struttura per l'assistenza:
 - impiegava personale non formato o sprovvisto di qualifica per O.S.S.;
 - non prevedeva la presenza nelle ore notturne di un Educatore Professionale,
 - era carente in organico di infermieri, educatori professionali e O.S.S.";
 2. la struttura, in possesso di titolo di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale ex DCA n. U00129 del 22/04/2016, "dispone di un numero di posti residenza (in totale, sono stati conteggiati complessivi 24 p.r.) eccedente il limite massimo consentito

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

ed autorizzato (20 p.r. di livello assistenziale SRTR estensivo), e che gli standard dimensionali degli alloggi presentano metrature inferiori rispetto al limite minimo di Legge”;

- con medesima nota il Comando Carabinieri N.A.S. di Viterbo ha chiesto altresì di accertare la rispondenza dei rapporti di lavoro instaurati nei confronti degli operatori di assistenza diretta alla persona, che dovranno assicurare il possesso di una “dotazione organica” del personale in servizio, inquadrata nei rapporti di lavoro di cui ai rispettivi contratti collettivi nazionali;
- con nota prot. n. 375147 del 16.5.2019, l’amministrazione regionale ha chiesto alla ASL di Rieti di accertare le non conformità segnalate dal Comando Carabinieri N.A.S. di Viterbo con nota prot. reg. n. 315431 del 23.4.2019, procedendo, altresì, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.R. n. 4/03 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 32753 del 13.6.2019, acquisita al prot. reg. n. 454202 del 13.6.2019, il Direttore Sanitario f.f. della ASL di Rieti (per delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 7 del 12.12.2017), in esito alla visita ispettiva effettuata presso la struttura il 11.6.2019 ha trasmesso il relativo verbale prot. n. 32745 del 13.6.2019, dal quale emerge che:

1. quanto ai requisiti strutturali:

- a) al piano terreno, primo e secondo, *“non risulta siano state realizzate variazioni strutturali attinenti la consistenza degli ambienti che tuttavia, rispetto alla planimetria a corredo della richiesta autorizzativa allegata, i locali presentano alcuni casi di destinazioni d’uso diverse”;*
- b) con riferimento agli standard dimensionali *“le difformità attinenti l’interpretazione del criterio n. 10 “standard dimensionali” del DPCM 22 dicembre 1989 riguardo alla dimensione minima della stanza ai fini della possibilità di ospitare posti residenza (...)” va considerata “tenuto conto della deroga del 20% prevista dall’allegato “A” del DPCM 22/12/1989 trattandosi di struttura esistente”;*
- c) la nota conclude precisando che *“Risultano quindi confermati i rilievi riportati nei verbali dei Carabinieri sopraccitati, tuttavia si noti che rispetto a quanto autorizzato non è possibile, ad avviso degli scriventi, considerare come un incremento di posti residenza in quanto gli ospiti in carico sono comunque 20 unità e non essendo dimostrata una rimodulazione dei posti letto, così come pare intesa all’articolo 3 comma 1 e 2 del R.R. 2/2007 pur ritenendo, comunque, per i motivi detti la palese violazione dei requisiti minimi strutturali per cambi di destinazione d’uso non autorizzati e non autorizzabili, non configurando tuttavia la fattispecie sanzionabile secondo l’articolo 12 della Legge Regionale 4 del 2003 e s.m.i.”;*

2. quanto ai requisiti organizzativi:

- a) è stata acquisita copia del registro informale delle presenze degli ospiti *“dal quale risulta la presa in carico (al momento del sopralluogo) di venti pazienti di cui 17 presenti presso la struttura e tre ricoverati presso l’ospedale De Lellis di Rieti”;*
- b) la nota conclude rilevando che *“Per quanto attiene la carenza riguardo la dotazione di personale è già ampiamente argomentata dai CC e dalla documentazione allegata ai verbali in supporto alle conclusioni poi tratte nel rapporto finale, nulla potendo aggiungere in merito salvo la verifica dell’efficacia del DCA 422/2017 o di norma residuata applicabile per la circostanza in argomento. Ugualmente si rileva che rispetto ai requisiti documentali, la cui non conformità è già stata palesemente dimostrata dai NAS, si conferma quanto già rilevato dallo stesso Comando”;*
- con nota prot. n. 536038 del 9.7.2019, l’amministrazione regionale ha avviato ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, il procedimento di sospensione del DCA n. U00129/2016 e successivo DCA n. 451/2017, diffidando, ai sensi dell’11 comma 1 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e art. 16 comma 3 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., la Società “Villa Belvedere S.r.l.” a provvedere alla rimozione delle

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

non conformità riscontrate dai competenti uffici aziendali della ASL di Rieti e comunicate con nota acquisita al prot. reg. n. 454202 del 13.6.2019, entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di notifica:

1. con riferimento ai requisiti strutturali, a ricondurre la struttura allo stato dei luoghi originari, ovvero a produrre documentazione idonea a dimostrare che le modificazioni di carattere logistico distributivo effettuate senza la necessaria informativa ai competenti uffici regionali, assicurino il rispetto dei requisiti minimi strutturali e condizioni di sicurezza e salubrità degli ospiti e degli operatori, nonché le norme in materia urbanistica;
 2. con riferimento ai requisiti organizzativi, ad adeguare la dotazione organica alle previsioni di cui alla normativa vigente;
 3. a rendere disponibile la documentazione risultata carente nel corso del sopralluogo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Viterbo e della successiva visita ispettiva della ASL di Rieti;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 548140 del 12.7.2019, il legale rappresentante della Società “Villa Belvedere S.r.l.”, ha comunicato di aver sanato le non conformità rilevate a seguito degli accessi del Comando Carabinieri N.A.S. di Viterbo, trasmesse con nota prot. reg. n. 315431 del 23.4.2019, e successivamente confermate dai competenti uffici della ASL di Rieti, con nota prot. reg. n. 454202 del 13.6.2019;
- con nota prot. n. 48778 del 27.8.2019, acquisita al prot. reg. n. 718772 del 12.9.2019, il Direttore Sanitario f.f. della ASL di Rieti (per delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 7 del 12.12.2017), in esito ai sopralluoghi ispettivi presso la struttura, ha comunicato che:
- quanto al punto 1): *“è stato possibile accertare che lo stato dei luoghi afferenti la struttura di cui all’oggetto è stato ricondotto a quello esistente al tempo dell’autorizzazione della stessa”*;
 - quanto al punto 2): *“nella documentazione integrativa acquisita al protocollo ASL di Rieti in data 8 agosto 2019 e assunta al n. 44743, la struttura produce un organigramma delle funzioni con la presenza del personale addetto alla cura della persona da dove si deduce il tempo del turno notturno adottato presso la stessa (dalle ore 21:00 alla 7:00) che risulta di 10 ore a turno, complessivamente per 70 ore/settimana; tali turni appare non possano essere coperti dagli infermieri in servizio presso la stessa che hanno un rapporto di collaborazione con questa per complessive 67 ore a settimana ma soprattutto dai Tecnici di Psicologia che hanno con la struttura un impegno settimanale formalizzato di sole 47 ore settimanali.*
Al momento del sopralluogo non appare che i requisiti richiesti dalla norma sulla dotazione del personale attinente alla cura dell’ospite siano pienamente soddisfatti, in particolare:
 - ✓ *non è stata prodotto l’attestazione del rapporto di lavoro con il Medico Psichiatra responsabile che soddisfa i requisiti definiti nel documento della Direzione Regionale di registro ufficiale U.0536038 del 9/07/2019 dove dovrebbero essere chiaramente definiti gli orari dell’impegno settimanale prestato presso la struttura;*
 - ✓ *il monte ore di prestazione d’opera per gli infermieri sono al di sotto di quelle indicate nella normativa di riferimento, ugualmente per gli operatori socio sanitari e per le figure dei Terapisti – Educatori Professionali – Tecnici di psicologia”*;
 - quanto al punto 3): *“Al momento del sopralluogo (...) si evidenziano ancora alcune carenze documentali già rilevate nei sopralluoghi effettuati dai Carabinieri NAS di Viterbo”*;

PRESO ATTO che le *“eccezioni e controdeduzione al verbale di visita ispettiva della ASL di Rieti*

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

n. 02 del 21/08/2019 consegnato il 23/08/2019”, fatte pervenire dal Legale Rappresentante della Società Villa Belvedere SRL ed acquisite al prot. reg. n. 690216 del 2.9.2019, non adducono elementi aggiuntivi tali da indurre l'amministrazione regionale ad un successivo approfondimento istruttorio da parte della ASL di Rieti, altresì in parte confermano i rilievi sollevati dal Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS di Viterbo e dalla ASL di Rieti, in merito alle carenze qualitative e quantitative dei requisiti organizzativi, evidenziando che *“per le figure di educatori professionali e/o tecnici di psicologia di cui la società non è riuscita ad avere un'adeguata dotazione (figura irripetibile in questo territorio), si è provveduto a mantenere il rapporto di prestazione e assistenza inserendo psicologi in eguale misura (figura professionale superiore)”*;

RITENUTO OPPORTUNO PRECISARE che la struttura denominata SRTR-e Villa Belvedere, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), ospita, ai sensi del DCA n. U0008/20111 e s.m.i. *“pazienti con disturbi in fase di sub-acuzie, che richiedono interventi relazionali, psicoterapeutici e farmacologici, con una permanenza massima nella struttura orientativamente di 2 anni e successivo reinserimento nell'abituale contesto di vita o in un contesto abitativo autonomo supportato a livello domiciliare, o successivo passaggio graduale in strutture con minore impegno e/o specificità assistenziale a valenza socio-riabilitativa o socio-assistenziale (L.R. n. 41/2003)”*, per i quali deve essere garantita un'assistenza 24 ore/24;

RICHIAMATO, *ratione materiae*, l'art. 16 del R.R. n. 2/07 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 4. che prevede, successivamente all'avvio del procedimento previsto ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, nel caso di perdurante ed accertata carenza dei requisiti minimi autorizzativi, cui la struttura non abbia posto in essere tutte le azioni necessarie al loro superamento, che l'amministrazione regionale provveda alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ed alla chiusura della struttura fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il relativo provvedimento;
- il successivo comma 7. che dispone *“Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, il direttore della direzione regionale competente dispone con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio”*;

CONSIDERATO che, per quanto riversato in atti dai servizi ispettivi della ASL di Rieti e dal Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS di Viterbo, ricorrono le fattispecie di cui al comma 7, art. 16 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., e cioè di gravi o ripetute violazioni di legge e di gravi disfunzioni assistenziali, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi, in quanto:

1. con nota prot. n. 52205 del 12/10/2017, acquisita al prot. reg. n. 514877/2017, il Direttore Amministrativo della ASL di Rieti (giusta Delega del Commissario Straordinario Delib. n. 123 del 11/05/2017) comunicava che:
 - “- la struttura ospita ventuno utenti per essendo autorizzata per ospitarne venti;*
 - la struttura non fornisce gli elementi necessari per verificare la presenza della dotazione minima in termini orari per le figure – medico psichiatra – psicologo – infermiere – educatore professionale – tecnico di psicologia;*
 - mancano 2 operatori socio sanitari e 2 tra terapisti/Educatori Professionali/Tecnici di Psicologia.”**Viene altresì comunicato che, benché espressamente richiesto, la struttura non ha fornito indicazioni sulla natura del rapporto di lavoro delle figure professionali addette all'assistenza inserite in dotazione organica”*;
2. con nota prot. n. 3/78-1 del 18.4.2019, acquisita al prot. reg. n. 315431 del 23.4.2019, il Comando Carabinieri N.A.S. di Viterbo, a seguito di ispezioni effettuate in data 15 marzo e 2

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

aprile 2019, evidenziava “cospicue violazioni dei requisiti minimi autorizzativi a carattere strutturale, organizzativo e documentale”, oltre che non conformità strutturali;

3. con nota prot. n. 32753 del 13.6.2019, acquisita al prot. reg. n. 454202 del 13.6.2019, il Direttore Sanitario f.f. della ASL di Rieti (per delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 7 del 12.12.2017), in esito alla visita ispettiva effettuata presso la struttura il 11.6.2019, rilevava tra l'altro che “Per quanto attiene la carenza riguardo la dotazione di personale è già ampiamente argomentata dai CC e dalla documentazione allegata ai verbali in supporto alle conclusioni poi tratte nel rapporto finale, nulla potendo aggiungere in merito salvo la verifica dell'efficacia del DCA 422/2017 o di norma residuata applicabile per la circostanza in argomento. Ugualmente si rileva che rispetto ai requisiti documentali, la cui non conformità è già stata palesemente dimostrata dai NAS, si conferma quanto già rilevato dallo stesso Comando”;
4. con nota prot. n. 48778 del 27.8.2019, acquisita al prot. reg. n. 718772 del 12.9.2019, il Direttore Sanitario f.f. della ASL di Rieti (per delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 7 del 12.12.2017), in esito ai sopralluoghi ispettivi presso la struttura, evidenziava che “nella documentazione integrativa acquisita al protocollo ASL di Rieti in data 8 agosto 2019 e assunta al n. 44743, la struttura produce un organigramma delle funzioni con la presenza del personale addetto alla cura della persona da dove si deduce il tempo del turno notturno adottato presso la stessa (dalle ore 21:00 alla 7:00) che risulta di 10 ore a turno, complessivamente per 70 ore/settimana; tali turni appare non possano essere coperti dagli infermieri in servizio presso la stessa che hanno un rapporto di collaborazione con questa per complessive 67 ore a settimana ma soprattutto dai Tecnici di Psicologia che hanno con la struttura un impegno settimanale formalizzato di sole 47 ore settimanali.

Al momento del sopralluogo non appare che i requisiti richiesti dalla norma sulla dotazione del personale attinente alla cura dell'ospite siano pienamente soddisfatti, in particolare:

- non è stata prodotto l'attestazione del rapporto di lavoro con il Medico Psichiatra responsabile che soddisfa i requisiti definiti nel documento della Direzione Regionale di registro ufficiale U.0536038 del 9/07/2019 dove dovrebbero essere chiaramente definiti gli orari dell'impegno settimanale prestato presso la struttura;
- il monte ore di prestazione d'opera per gli infermieri sono al di sotto di quelle indicate nella normativa di riferimento, ugualmente per gli operatori socio sanitari e per le figure dei Terapisti – Educatori Professionali – Tecnici di psicologia”. (omissis)

Al momento del sopralluogo (...) si evidenziano ancora alcune carenze documentali già rilevate nei sopralluoghi effettuati dai Carabinieri NAS di Viterbo”;

CONSIDERATO, inoltre, che con nota n. 3/78-2 del 12.9.2019, acquisita al prot. reg. n. 733522 del 18.9.2019, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Viterbo, di riscontro ai verbali esiti verifica dei competenti uffici della ASL di Rieti, ha rilevato:

1. con riferimento agli standard dimensionali di cui al criterio 10 del DPCM 22.12.1989 “non risulta alcun atto da cui desumere che la struttura sanitaria in argomento fosse preesistente alla data di entrata in vigore del DPCM 22/12/1989, così da rendere accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di riferimento, come stabilito dalla lettera d) del suddetto criterio n. 10. Per questo motivo, avendo accertato questo NAS e successivamente il SISF in indirizzo che:
 - nessuna delle camere collocate al primo o al secondo piano misurava almeno 18 mq così da poter ospitare 2 persone/pazienti;
 - le stanze contraddistinte dai n. 2 e 3 del piano primo misurando rispettivamente mq 9,90 e

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

mq 9,98 risultavano inadeguate per l'ospitalità di 1 paziente, si ritiene (...) che debba essere rispettato totalmente il criterio nr. 10, senza ammissione della citata riduzione del 20%, fatto salvo che la struttura fosse preesistente all'entrata in vigore del richiamato DPCM;

2. con riferimento ai requisiti minimi organizzativi:

- l'incongruenza fra la qualifica professionale della sig. C.M.R. ed il ruolo ricoperto presso la struttura;
- *“la presenza di difformità rispetto alla dotazione organica prevista soprattutto per gli Educatori Professionali/Terapisti/Tecnici di Psicologia, nonché reiterate carenze assistenziali (anche in orario notturno) omissis”*;

CONSIDERATO che, con riferimento alle camere di degenza della struttura, sulla base della documentazione agli atti dell'amministrazione regionale e di quanto verificato dai competenti uffici della ASL di Rieti in data successiva ai controlli effettuati dal Comando Carabinieri NAS di Viterbo:

- con nota prot. n. 48778 del 27.8.2019, acquisita al prot. reg. n. 718772 del 12.9.2019, il Direttore Sanitario f.f. della ASL di Rieti (per delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 7 del 12.12.2017), in esito ai sopralluoghi ispettivi presso la struttura, ha comunicato che *“è stato possibile accertare che lo stato dei luoghi afferenti la struttura di cui all'oggetto è stato ricondotto a quello esistente al tempo dell'autorizzazione della stessa”*;
- la struttura, come accertato dall'analisi delle planimetrie acquisite nell'ambito della procedura di autorizzazione all'esercizio con prot. n. 203933 del 14.5.2015, si compone di complessive n. 14 camere di degenza allocate al piano primo e secondo;
- gli standard dimensionali di cui al DPCM del 22.12.1989 prevedono, per le camere (bagno escluso) 12 mq. per una persona e 18 mq. per due persone, con una deroga pari al 20 % in caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni;
- nella struttura nessuna delle camere destinate alla degenza ha superficie netta \geq a 18 mq;
- pertanto, sulla base dell'analisi istruttoria effettuata, i posti residenza della struttura non possono superare i n. 14, articolati in n. 7 p.r. al piano primo e n. 7 p.r. al piano secondo, non essendo in tal caso applicabile la deroga prevista dal citato DPCM, trattandosi di presidio autorizzato nel 2015;

RISULTA EVIDENTE, pertanto:

- con riferimento ai requisiti minimi strutturali, la non conformità della superficie minima utile degli alloggi che, sulla base della documentazione disponibile, possono ospitare massimo 1 ospite per camera di degenza;
- con riferimento ai requisiti organizzativi, le insufficienti garanzie in merito, soprattutto, ad adeguati livelli di cura e di sorveglianza che la struttura è chiamata ad assicurare e dimostrare, elementi che indurrebbero l'amministrazione regionale ad agire in ordine alla massima tutela degli ospiti e degli operatori ed all'applicazione delle disposizioni di cui al summenzionato art. 16, comma 7 del R.R. 2/07 e s.m.i.;
- la ripetuta e perdurante inosservanza delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e dalla Direzione regionale, tanto da far emergere la sostanziale inaffidabilità del soggetto alla rassicurazione, oltre che assicurazione, del personale necessario a fornire l'assistenza h 24 richiesta per utenti connotati da particolare fragilità;
- che il destinatario è stato ampiamente informato dei procedimenti posti in essere, diffidato alla regolarizzazione, vigilato e sollecitato; ciò nonostante ha perpetuato la condotta inottemperante;

RITENUTO DOVEROSO PRECISARE che:

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- sulla base dei dati di offerta di posti residenziali psichiatrici per la tipologia terapeutico riabilitativo di liv. ass. estensivo disponibili presso gli uffici regionali, la SRTR Villa Belvedere sita in Torricella in Sabina (RI) risulta l'unica struttura psichiatrica autorizzata ed in regime di accreditamento nel territorio di competenza della ASL di Rieti;
- l'amministrazione regionale si trova pertanto nella necessità di contemperare, da una parte l'esigenza di tutela di ospiti ed operatori della struttura e, dall'altra, di calibrare l'azione amministrativa nell'ottica del minor danno da arrecare agli assistiti;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- presso la struttura, sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione regionale, non si sono verificate situazioni di pericolo ovvero eventi avversi direttamente riconducibili alle non conformità rilevate nel corso dei numerosi sopralluoghi avvenuti da parte degli organi di vigilanza e controllo;
- i dati di offerta di posti residenza accreditati nel territorio della Asl di Rieti per la tipologia residenziale terapeutico riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi evidenzia che l'unico punto di offerta è rappresentato dalla Villa Belvedere di Torricella in Sabina (RI);
- in data 14.10.2019 è stato convocato presso gli uffici regionali il Direttore Generale della Asl di Rieti, al fine di valutare in maniera congiunta le ripercussioni assistenziali conseguenti al procedimento avviato con nota prot. 536038 del 9.7.2019 nei confronti della struttura, con particolare riguardo alla continuità assistenziale degli ospiti;
- con nota prot. n. 823474 del 15.10.2019 l'amministrazione regionale, facendo seguito alla riunione tenutasi in data 14.10.2019, ha chiesto alla ASL di Rieti di trasmettere:
 - “1. il numero di progetti terapeutici attivi presso la SRTR-e Villa Belvedere, completo della data di inizio dei PAI, di eventuali rivalutazioni nonché delle tempistiche di graduale passaggio in strutture con minore impegno assistenziale;
 - 2. la lista di attesa dei pazienti ritenuti idonei per le prestazioni residenziali erogate dalla struttura ed i tempi medi di attesa previsti”;puntualizzando che *“le informazioni richieste, opportunamente anonimizzate, verranno valutate nell'ambito del procedimento amministrativo in capo alla scrivente Area, al fine di adottare i provvedimenti che garantiscano la sicurezza di pazienti ed operatori della struttura in ordine al rispetto dei requisiti minimi autorizzativi ed ulteriori per l'accreditamento, assicurando comunque la continuità assistenziale degli ospiti attualmente in carico”*;
- con nota prot. n. 60349 del 25.10.2019, acquisita pari data al prot. reg. n. 858197, il Direttore Generale della ASL di Rieti ha trasmesso i dati richiesti, dai quali è possibile desumere che:
 1. la struttura ha attualmente in carico n. 18 utenti, di cui:
 - n. 1 utente in attesa di trasferimento presso altra struttura;
 - n. 5 utenti in attesa di reinserimento sociale (tra la fine del 2019 ed il primo trimestre 2020);
 - per n. 5 utenti appaiono ampliamenti decorsi i tempi di permanenza massima nella struttura pari a 2 anni (per n. 1 utente la data di ingresso risale al 21.3.2012)
 2. con riferimento alla lista d'attesa:
 - risultano in attesa di inserimento n. 4 pazienti, di cui n. 3 utenti provenienti da Umbria, Sicilia e Molise;

RITENUTO, alla luce della documentazione agli atti e dell'attività istruttoria espletata, di dover provvedere:

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

1. alla conclusione del procedimento avviato con nota prot. 536038 del 9.7.2019, disponendo la revoca *in parte qua*, ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 16 comma 7 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. U00129 del 22.4.2016, per complessivi n. 6 p.r. della Struttura residenziale psichiatrica denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA 11194461007), decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti in eccesso rispetto ai posti precedentemente autorizzati, secondo le procedure di cui ai punti 3. e 4.;
2. ai sensi dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 16 comma 4 del R.R. n. 2/07 e s.m.i. e limitatamente ai n. 14 p.r. residuali rispetto ai complessivi n. 20 precedentemente attivi, alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della Struttura residenziale psichiatrica denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA 11194461007), di cui al DCA n. U00129 del 22.4.2016, decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti, secondo le procedure di cui ai punti 3. e 4., fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il presente provvedimento, avvertendo sin d'ora che decorsi 60 giorni dalla data di dimissione di tutti gli ospiti, qualora la struttura non abbia provveduto al ripristino di tutti i requisiti di legge, l'amministrazione regionale provvederà alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dei rimanenti n. 14 p.r. ed alla chiusura definitiva della struttura;
3. al tempestivo trasferimento degli ospiti della struttura, da parte della ASL di Rieti:
 - in strutture in regime di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, tenuto conto delle esigenze assistenziali degli ospiti e della disponibilità di posti a livello regionale, laddove il PAI richieda la permanenza in SRTR per trattamenti comunitari estensivi;
 - nell'abituale contesto di vita o in un contesto abitativo autonomo supportato a livello domiciliare, o successivo passaggio graduale in strutture con minore impegno e/o specificità assistenziale a valenza socio-riabilitativa o socio-assistenziale (L.R. n. 41/2003), laddove si ritenga concluso il progetto assistenziale avviato;
4. a demandare al Direttore Sanitario Aziendale della ASL di Rieti, all'uopo designato, la vigilanza sull'adozione di tutte le misure finalizzate al graduale trasferimento degli ospiti, garantendo che gli stessi non subiscano alcun disagio organizzativo e sanitario;
5. la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dovranno essere appositamente autorizzate con provvedimento regionale, previa verifica della rimozione delle cause di sospensione e chiusura;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, ed ai sensi dell'art. 11, comma 2- 3 e dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 16 comma 4 e 7 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., di:

1. concludere il procedimento avviato con nota prot. 536038 del 9.7.2019, con la revoca *in parte qua*, ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 16 comma 7 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. U00129 del 22.4.2016, per complessivi n. 6 p.r. della Struttura residenziale psichiatrica denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- 11194461007), decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti in eccesso rispetto ai posti precedentemente autorizzati, secondo le procedure di cui ai punti 3. e 4.;
2. sospendere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della Struttura residenziale psichiatrica denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA 11194461007), di cui al DCA n. U00129 del 22.4.2016, limitatamente ai n. 14 p.r. residuali rispetto ai complessivi n. 20 precedentemente attivi, decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti, secondo le procedure di cui ai punti 3. e 4., fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il presente provvedimento e siano assicurati adeguati standard organizzativi, ai sensi del DCA n. U0008/2011 e s.m.i., avvertendo sin d'ora che decorsi 60 giorni dalla data di dimissione di tutti gli ospiti, qualora la struttura non abbia provveduto al ripristino di tutti i requisiti di legge, l'amministrazione regionale provvederà alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dei rimanenti n. 14 p.r. ed alla chiusura definitiva della struttura;
 3. disporre il tempestivo trasferimento degli ospiti della struttura, da parte della ASL di Rieti:
 - in strutture in regime di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, tenuto conto delle esigenze assistenziali degli ospiti e della disponibilità di posti a livello regionale, laddove il PAI richieda la permanenza in SRTR per trattamenti comunitari estensivi;
 - nell'abituale contesto di vita o in un contesto abitativo autonomo supportato a livello domiciliare, o successivo passaggio graduale in strutture con minore impegno e/o specificità assistenziale a valenza socio-riabilitativa o socio-assistenziale (L.R. n. 41/2003), laddove si ritenga concluso il progetto assistenziale avviato;
 4. demandare al Direttore Sanitario Aziendale della ASL di Rieti, all'uopo designato, la vigilanza sull'adozione di tutte le misure finalizzate al graduale trasferimento degli ospiti, garantendo che gli stessi non subiscano alcun disagio organizzativo e sanitario.

La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dovranno essere appositamente autorizzate con provvedimento regionale, previa verifica della rimozione delle cause di sospensione e chiusura.

Il presente Decreto sarà notificato, a mezzo PEC, all'indirizzo: villabelvedere@pecposta.it al Legale Rappresentante della Società "Villa Belvedere S.r.l." (P. IVA 11194461007), Dott. Mario Colantuono, nato a Tollo (CH) il 11/05/1936, con sede legale in Fonte Nuova (RM), Via Luigi Settembrini, n. 48; alla ASL di Rieti, territorialmente competente, all'indirizzo: asl.rieti@pec.it; al Comune di Torricella in Sabina (RI), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: torricella@pec.comune.torricellainsabina.ri.it; al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Viterbo, all'indirizzo: svt38703@pec.carabinieri.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

